

## ACCESSO CIVICO

---

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul proprio sito pur avendone l'obbligo.

La normativa di riferimento è costituita dall'articolo 5 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza Dr. Giuseppe Vignali con questa e-mail : [giuseppe.vignali@parcoappennino.it](mailto:giuseppe.vignali@parcoappennino.it)

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, entro trenta giorni, pubblica nel sito web [www.parcoappennino.it](http://www.parcoappennino.it), l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, al soggetto titolare del potere sostitutivo, Dr. Maurizio Burlando Responsabile della trasparenza, alla mail “ [accessocivico@islepark.it](mailto:accessocivico@islepark.it) ” il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web [www.parcoappennino.it](http://www.parcoappennino.it) quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Si evidenzia che la presente previsione normativa non è riferibile all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art.22 e seguenti della legge 241/1990, per l'esercizio del quale si ricorda che: a) per "diritto di accesso", si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi: b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.